

**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Segreteria Tecnico Operativa

**REGOLAMENTO D'USO DELLE
AREE DEMANIALI MARITTIME
Porti di Augusta e Catania**

**Approvato con Decreto Presidenziale n. 10/17 del 8/11/2017
e successivamente modificato con Decreto Presidenziale n. 61/18 del 09/10/2018 e Decreto
Presidenziale n. 14/20 del 12/06/2020**

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME NEI PORTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE. PORTI DI AUGUSTA E CATANIA

TITOLO I

(Disposizioni preliminari, decorrenza del Regolamento)

Articolo 1 – Definizioni

Autorità: l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – porti di Augusta e di Catania;

Legge: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, così come novellata dal Decreto Legislativo n°169 del 04.08.2017 avente ad oggetto la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84”;

Cod. Nav.: il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1842, n. 327;

Reg. Cod. Nav.: il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Circoscrizione: la circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, comprendente le aree e gli specchi acquei così come individuati con decreti ministeriali rispettivamente, D.M. 05 settembre 2001 ex Autorità Portuale di Augusta e DD.MM. del 06 aprile 1994 e del 25 gennaio 2000 ex Autorità Portuale di Catania.

Articolo 2 – I beni del demanio marittimo

Il demanio pubblico destinato a soddisfare gli usi pubblici del mare e gli interessi pubblici riguardanti la navigazione ed il traffico marittimo è denominato “Demanio Pubblico Marittimo” o brevemente, “Demanio Marittimo”.

Gli usi pubblici del demanio marittimo non hanno una portata generica ma sono quelli (pur in vasta e larga accezione che rende impossibile ogni precisa catalogazione) che sottintendono attività in connessione diretta col mare e che non si esauriscono nella navigazione, in largo senso e suoi servizi (alaggio, segnalamenti marittimi, pesca ecc.) ma si estendono a tutte quelle specie che presuppongono l'utilizzazione del mare nel senso più alto a favore della collettività per esigenze che possono sorgere e configurarsi “ex novo” persino con il mutamento dei tempi. Allo stato attuale possono essere annoverati “tra i pubblici usi del mare”, accanto a quelli tradizionali (consistenti in primo luogo nella Difesa Nazionale, nella Pesca e nelle attività di Cantieristica navale in quanto connessi con la navigazione), gli usi destinati a soddisfare gli interessi dell'industria, del commercio, del turismo, della balneazione, della fruizione del paesaggio, dell'ambiente e del tempo libero, ossia interessi che a vario titolo confluiscono nell'interesse pubblico.

In applicazione dell'articolo 822 Cod. Civ. e dell'articolo 28 Cod. Nav., nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di cui al successivo articolo 5, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso (articolo 29 Cod. Nav.).

Articolo 3 – Condizione giuridica del demanio marittimo

Ai sensi dell'articolo 823 Cod. Civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come individuati al precedente articolo 2, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Articolo 4 – Regolamentazione applicabile

L'uso delle aree demaniali marittime nel porto di Augusta e nel porto di Catania, salvo norme inderogabili di legge, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto

dall'articolo 6, comma 4, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera m) e dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della Legge, dall'articolo 7 della Legge 04.12.1993 n. 494 e, per quanto non previsto, dalla vigente legislazione in materia, di cui al Cod. Nav. e al correlato articolato del Reg. Cod. Nav. Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della Legge il presente regolamento si applica nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto al comma 1 del predetto articolo e, successivamente alla sua entrata in vigore, per le materie dallo stesso decreto non disciplinate si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 5 – Ambito territoriale di applicazione

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'ex Autorità Portuale di Augusta, circoscritta secondo le previsioni del vigente Piano regolatore Portuale negli ambiti dei comuni di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo come determinato con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (D.M. 05 settembre 2001) e dell'ex Autorità Portuale di Catania, circoscritta secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale nell'ambito del Comune di Catania, come determinato con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (DD.MM. del 06 aprile 1994 e del 25 gennaio 2000).

Le eventuali variazioni, in diminuzione o aumento, dell'estensione delle aree e/o del numero dei beni, per effetto di procedure di sdemanializzazione ex articolo 35 Cod. Nav. o di ampliamento del demanio ex articolo 33 Cod. Nav., oppure per intervenute variazioni nella delimitazione della circoscrizione portuale dell'Autorità, determineranno le conseguenti modifiche applicative del regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

Articolo 6 – Decorrenza e modifiche

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7, punto c), il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposito decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) della Legge e potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, sentito il Comitato di gestione, e successiva emanazione di apposito decreto del Presidente, su proposta di bozza ed elaborazione a cura degli Uffici della Segreteria Tecnica Operativa.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, decadono tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate.

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l'approvazione, sul sito internet istituzionale delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania, all'albo della Capitaneria di Porto, di Augusta e Catania, all'albo delle CCIAA di Siracusa e Catania, all'albo dei Comuni di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa e Catania nonché all'albo della Città metropolitana di Catania.

Il predetto Regolamento verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia Orientale non appena istituito.

TITOLO II

(Procedure per il rilascio della concessione demaniale e attività successive)

Articolo 7 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.)

a) Fonti normative

L'Autorità si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) di cui all'articolo 104, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, recepito nella Convenzione datata 6.6.2001.

Rimangono immutate le fonti normative in ragione delle quali viene quantificata la misura del canone demaniale dovuto a titolo di corrispettivo per l'occupazione e uso del demanio marittimo portuale ed extra portuale ricadente nella circoscrizione territoriale di Augusta e di Catania.

Per quanto sopra rimangono in vigore le rispettive normative, di primo e secondo livello, primarie e secondarie, attualmente vigenti ed applicate nei porti di Augusta e di Catania, fissate in ragione delle

connotazioni specifiche del territorio e del diverso assetto economico finanziario dei distretti portuali costituenti il Sistema.

La legge del 07.08.1990 n.241, come emendata, integrata e modificata dalla legge del 11.02.2005 n.15, dal DL n.35/2005, dalla legge del 07.08.2015 n.124 e dalla legge del 28.12.2015 n.221.

Il Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Autorità Portuale di Catania e dalla Prefettura di Catania in data 27 febbraio 2013.

Il Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Autorità Portuale di Augusta e dalla Prefettura di Siracusa in data 13 settembre 2013.

b) Modulistica – software

Ai fini delle richieste inerenti il demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema Informativo del Demanio marittimo - S.I.D. con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 5/08/2009:

"D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);

"D2" Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);

"D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);

"D4" Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);

"D5" Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);

"D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);

"D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);

"D8" Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).

I modelli di domanda e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili direttamente sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo web "www.mit.gov.it", sezione "Sistema Informativo del Demanio Marittimo"; in particolare, i Modelli di domanda da D1 a D4 sono compilabili unicamente tramite l'applicativo Do.Ri. – versione 7.0 o successive – attraverso il link "Accesso al sistema" - UTENTI PRIVATI - e devono essere trasmessi sia in forma cartacea (completi dei previsti bolli) sia su supporto informatico contenente i file generati dal Do.Ri.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

Ai fini della compilazione del Modello D1, l'Autorità rilascia preventivamente al richiedente apposito stralcio cartografico e monografia punto generico estratti dal Sistema Informativo del Demanio marittimo.

c) Disposizioni transitorie

Tutti i titolari di concessione demaniale marittima in corso di validità al momento di entrata in vigore del presente Regolamento devono presentare il Modello D1 entro un congruo termine proporzionato all'entità delle occupazioni che, in ogni caso, non potrà andare oltre il 31.12.2018. L'Autorità valuterà eventuali periodi di moratoria in ragione delle specifiche problematiche attinenti a concessioni esistenti, dovute alla deficitarietà del S.I.D. in merito alle dividende tra l'area demaniale di circoscrizione e le attigue aree pubbliche non demaniali e/o private, di seguito specificate.

d) Rispetto della dividende demaniale

Nel caso vengano accertate incoerenze della dividende demaniale come riportata nel S.I.D. rispetto alle risultanze di verbali di delimitazione ex articolo 32 Cod. Nav., l'Autorità, dopo approfondito accertamento, ne darà immediata comunicazione al Centro Operativo Nazionale (C.O.N.), presso la Divisione 4^ del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed all'Agenzia del Demanio ai fini delle verifiche tecniche necessarie all'esatta individuazione della linea di confine demaniale, nonché, per conoscenza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Articolo 8 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio (articolo 36 Cod. Nav.)

Chiunque intenda occupare beni demaniali e/o zone di mare territoriale compatibilmente con le esigenze del pubblico uso – ad eccezione di quelli di cui al successivo articolo 9 – deve presentare domanda in bollo al Presidente dell’Autorità mediante l’apposito **Modello D1** utilizzando, allo scopo, l’applicativo Do.Ri. completo dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 7, lett. b), della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga e del supporto digitale contenente il file xml generato dal programma Do.Ri.

Al Modello così predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello Statuto nel caso in cui la richiesta sia inoltrata da società e/o Associazioni;
- 2) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante, utilizzando il modello “P1” predisposto dalla Prefettura di Siracusa ed allegato al presente Regolamento, da cui risulti:
 - a) l’indicazione del numero REA, del luogo di iscrizione, delle attività autorizzate, comprensiva quella oggetto di concessione, titolari di cariche o qualifiche, responsabili tecnici, soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari, sedi secondarie e unità locali;
 - b) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente;
- 3) dichiarazione di impegno, utilizzando il “modello P2” allegato al presente Regolamento, a denunciare alle Forze di Polizia dandone contestuale comunicazione all’Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei propri confronti;
- 4) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi “modello 3 - informazione antimafia” allegato al presente Regolamento;
- 5) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/03;
- 6) n. 3 copie del progetto in conformità all’elenco Allegato 1) al presente Regolamento;
- 7) relazione tecnica, cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima e computo metrico estimativo;
- 8) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell’opera;
- 9) dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 31 – e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta).
- 10) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente alle superfici d.m occupate, distinte in specchio acqueo, area scoperta/coperta, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze etc.); Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni (>4 anni) o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:
 - 11) Business Plan; se la durata richiesta eccede dieci anni (>10 anni), il Business Plan deve essere asseverato da banche o istituti di credito autorizzati;
 - 12) piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente.

È ammessa la facoltà dell’Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell’iter istruttorio.

Articolo 9 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali (articolo 36 Cod. Nav. ed articolo 18 della Legge “concessione di aree e banchine”)

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per lo svolgimento di operazioni portuali, deve presentare domanda in bollo al Presidente dell’Autorità mediante l’apposito **Modello D1** utilizzando, allo scopo, l’applicativo Do.Ri. completo

dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 7, lett. b), della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga e del supporto digitale contenente il file xml generato dal programma Do.Ri.

Al Modello così predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) autorizzazione di cui all'articolo 16 della Legge;
- 2) copia conforme dell'atto costitutivo e/o dello Statuto nel caso in cui la richiesta sia inoltrata da società e/o Associazioni;
- 3) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante, utilizzando il modello "P1" predisposto dalla Prefettura di Siracusa ed allegato al presente Regolamento, da cui risulti:
 - a) l'indicazione del numero REA, del luogo di iscrizione, delle attività autorizzate, comprensiva quella oggetto di concessione, titolari di cariche o qualifiche, responsabili tecnici, soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari, sedi secondarie e unità locali;
 - b) che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente;
- 4) dichiarazione di impegno, utilizzando il modello "P2" allegato al presente Regolamento, a denunciare alle Forze di Polizia dandone contestuale comunicazione all'Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei propri confronti;
- 5) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi "modello 3 - informazione antimafia" allegato al presente Regolamento;
- 6) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/03;
- 7) n. 3 copie del progetto in conformità all'elenco Allegato 1) al presente Regolamento;
- 8) relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima;
- 9) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
- 10) programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del porto;
- 11) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
- 12) documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori in rapporto al programma di attività sopra citato;
- 13) attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e di apposita dichiarazione bancaria;
- 14) presentazione di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione;
- 15) dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale, polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta);
- 16) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente alle superfici d.m. occupate, distinte in specchio acqueo, area scoperta/coperta, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze etc..). Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni (>4 anni) o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:
 - 17) Business Plan; se la durata richiesta eccede dieci anni (>10 anni), il Business Plan deve essere asseverato da banche o istituti di credito autorizzati.

Per quanto ivi non previsto, e nelle more dell'emanazione del regolamento di all'art 18 comma 1 della Legge si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e correlate norme di attuazione.

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Articolo 10 – Istruttoria

Ricevuta la domanda e verificata la completezza documentale, l'Autorità comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria e tutti gli altri dati ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

La richiesta sarà quindi sottoposta ad esame e valutazione in compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del piano regolatore portuale vigente. Ai fini della valutazione l'Autorità si avvale della Commissione istruttoria interna di cui al successivo art. 18.

Le domande che fossero ritenute inammissibili od inaccoglibili, saranno respinte dall'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, con lettera a firma del Presidente.

Quando si tratti di concessione di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, o abbia durata pari o superiore al quadriennio, si procederà alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav. presso l'Albo Pretorio del Comune competente per territorio, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a tiratura nazionale, all'Albo e al sito internet istituzionale dell'Autorità.

Per le richieste di cui al precedente capoverso che abbiano una durata pari o superiore ad otto anni, si procederà alla pubblicazione della domanda anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

In tutti gli altri casi, la pubblicazione sarà limitata all'Albo e al sito internet istituzionale dell'Autorità.

Al termine dell'istruttoria, il Presidente delibera, sentito il Comitato di gestione in ordine alle domande di concessione di durata fino a 4 (quattro) anni, ai sensi dell'art. 9 comma 5, lett. f), della Legge. Il Presidente motiva al Comitato di gestione le determinazioni assunte in difformità del parere reso dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f), della Legge. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni di durata superiore ai 4 (quattro) anni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g), della Legge.

Su deliberazione del Comitato di gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

L'aspirante concessionario dovrà altresì ottenere, presso l'Amministrazione delle Dogane, l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374. *(È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.)*

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato; altrimenti si darà corso al rilascio della concessione secondo quanto previsto nel successivo articolo 12.

Articolo 11 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (articolo 37 Cod. Nav.) - testo aggiornato con Decreto del Presidente n° 61/18 del 09.10.2018.

In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, l'Autorità richiede ai soggetti interessati la presentazione, per le occorrenti valutazioni, di omogenea documentazione tecnico-amministrativa, da presentare entro un congruo termine, comunque non superiore a 20 (venti) giorni, dalla richiesta della documentazione. Le domande saranno esaminate accordando le preferenze al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell'Autorità risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importano impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o licitazione privata (art 37 C.N. e smi)

Per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile rimozione, la preferenza verrà accordata a quelle con minore impatto ambientale e visivo (sentita la soprintendenza), che offrano garanzia di soddisfare in via ottimale le esigenze di servizio pubblico impiegando nel contempo un maggiore numero di addetti.

In ogni caso, prima di eseguire la comparazione delle istanze, per ciascuna domanda concorrente, deve essere espletata l'istruttoria ed eseguita la pubblicazione.

Tra gli usi che rispondono ad un più rilevante interesse pubblico (art 37 C.N.), in linea di massima possono essere evidenziati i seguenti:

- Usi direttamente connessi con la navigazione ed il traffico marittimo o con altre attività comunque attinenti al mare, compatibilmente con i programmi attuativi e di sviluppo del porto nonché in relazione alle previsioni del P.R.P. vigente;
- Usi il cui interesse pubblico è prevalente, tenuto conto delle previsioni contenute nei piani normativi di cui sopra e della programmazione economica.

Nelle valutazioni delle maggiori garanzie di utilizzazione della concessione per gli impianti industriali, si terrà conto del:

- Volume degli investimenti richiesti e dimensioni della produzione;
- Creazione massima di posti di lavoro;
- Un maggiore ritorno economico per la collettività a fronte di un minimo impatto eco-ambientale.

Nel caso di concessione d.m. da rilasciarsi ai sensi dell'art 18 della legge 84/94 si terrà conto:

- grado di coerenza con le indicazioni del Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore;
- capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato;
- obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica e retroportuale e della modalità ferroviaria;
- piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività.

Costituirà, altresì, titolo di preferenza per l'assegnazione delle aree in concessione, la necessità per il richiedente di sviluppare la stessa attività (od altra strettamente connessa), svolta su zona limitrofa detenuta a titolo di proprietà o altro legittimo titolo di godimento e ciò sempreché l'ampliamento risponda ad effettive esigenze di continuità e di potenziamento nell'interesse generale.

Comunque qualora non ricorrano ragioni di preferenza, la scelta ove l'autorità ritenesse di potere accogliere una tra le istanze concorrenti – verrà operata in base a procedure negoziate.

La comparazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione istruttoria interna di cui al successivo articolo 18.

Articolo 12 – Rilascio della concessione

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di gestione, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, determinato dall'Autorità con apposito provvedimento;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 31.

Una volta assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio nella forma di licenza demaniale marittima ovvero, per le concessioni di cui all'articolo 9, comma 5, lett. g), della Legge qualora ne sussistano i presupposti deliberati dal Comitato Portuale, l'atto formale pluriennale.

Gli atti formali pluriennali dovranno essere rogati dall'Ufficiale Rogante, nominato dal Presidente dell'Autorità con Decreto, uno per ogni Distretto Portuale dell' A.d.S.P.. Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio del titolo concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di 10 giorni dalla data della sua efficacia, l'Autorità immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale, controfirmato dallo stesso concessionario.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, titolo abilitativo da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 36 della L.R. n°71/78).

Sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

È fatta salva la possibilità dell'Autorità, nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18 della Legge, di stipulare "accordi sostitutivi" della concessione demaniale, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 18, in caso di iniziative di maggior rilevanza da intendere, come tali, quelle che abbiano ad oggetto:

- a) la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite dall'articolo 5, comma 9 della Legge;
- b) l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali, quando comportino il raggiungimento di rilevanti obiettivi, in aggiunta ai correnti traffici.

La durata dell'accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione dei programmi dei traffici ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Nei casi sopraelencati, l'accordo sostitutivo potrà determinare l'abbattimento dei canoni come disciplinato nel Titolo III che segue.

L'accordo sostitutivo è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 13 – Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima per una durata superiore al quadriennio (articolo 38 Cod. Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav.)

Nei casi previsti dai precedenti articoli 8 e 9, l'aspirante concessionario, nelle more del completamento dell'istruttoria, può richiedere, per motivate ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione.

La domanda per l'anticipata occupazione deve essere presentata, in bollo, al Presidente dell'Autorità mediante l'apposito **Modello D5** cui deve essere allegata una relazione illustrativa a firma di tecnico abilitato che giustifichi l'urgenza nonché una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata.

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, esperito il termine ultimo di pubblicazione e acquisito il necessario parere tecnico sulla congruità del progetto, previa costituzione di apposita cauzione nelle forme e nei modi indicati nel successivo articolo 31, autorizza l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di sottomissione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Resta nella facoltà dell'Autorità determinare e chiedere il canone, anche di natura provvisoria, fin dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo quanto previsto nel successivo Titolo III.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto formale, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'atto di sottomissione è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 14 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 Reg. Cod. Nav.)

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione della zona concessa, o nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di autorizzazione o licenza suppletiva.

Il soggetto concessionario munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale, accordo sostitutivo, ovvero da licenza demaniale marittima, deve presentare domanda in bollo al Presidente dell'Autorità mediante l'apposito **Modello D3** – previa redazione del Modello D1 ove non già prodotto – utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) n° 6 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 2) n°6 copie degli elaborati grafici in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;

3) n°6 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare evidenziando quelli già presenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;

4) n°6 copie di ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione della variazione richiesta.

Solo nel caso di innovazioni che non importino ampliamenti e/o sostanziali variazioni alla concessione come definite dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav, laddove non ancora prodotto il Modello D1, il richiedente può inoltrare il Modello D3 in formato cartaceo per poi produrre il Modello D1 completo di tutte le variazioni autorizzate.

Si procederà, quindi, con l'istruttoria secondo quanto stabilito nel precedente articolo 10.

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione suppletivo.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, che sarà stato determinato dall'Autorità con apposito provvedimento in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 31.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo nella forma di licenza demaniale marittima ovvero, per le concessioni di cui all'art. 9, comma 5, lett. g) della Legge, qualora ne sussistano i presupposti deliberati dal Comitato di Gestione, l'atto formale pluriennale.

Per gli atti concessori suppletivi relativi a titoli aventi una durata superiore ai quattro anni, dopo il rilascio del titolo concessorio suppletivo e ferma la decorrenza stabilita nel titolo principale, nel periodo massimo di 10 giorni, l'Autorità di Gestione immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, etc.).

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, l'Autorità formalizza apposita autorizzazione, non soggetta ad imposta di registro, ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav. In tal caso, non è richiesto il parere del Comitato di Gestione e della commissione istruttoria.

Articolo 15 – Presentazione di domanda per subingresso (articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità mediante l'inoltro dell'apposito **Modello D4** utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri., cui devono essere allegati i sotto elencati documenti del subentrante:

1) copia conforme dell'atto costitutivo e/o dello Statuto nel caso in cui la richiesta sia inoltrata da società e/o Associazioni;

2) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante, utilizzando il modello "P1" predisposto dalla Prefettura ed allegato al presente regolamento, da cui risulti:

a) l'indicazione del numero REA, del luogo di iscrizione, delle attività autorizzate, comprensiva quella oggetto di concessione, titolari di cariche o qualifiche, responsabili tecnici, soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari, sedi secondarie e unità locali;

b) che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

3) dichiarazione di impegno, utilizzando il modello "P2" allegato al presente regolamento, a denunciare alle Forze di polizia dandone contestuale comunicazione all'Autorità, ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei propri confronti;

4) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi “modello 3 - informazione antimafia” allegato al presente regolamento;

5) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/03;

6) documentazione comprovante la cessione dell'attività svolta nella superficie in concessione;

7) dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 31 - e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta).

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Previa acquisizione del parere della Commissione istruttoria di cui al successivo articolo 18, qualora non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, sentito il Comitato, si procederà al rilascio della licenza di subingresso.

La licenza di subingresso è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 16 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente mediante l'inoltro dell'apposito **Modello D6** cui devono essere allegati:

1) copia conforme dell'atto costitutivo e/o dello Statuto nel caso in cui la richiesta sia inoltrata da società e/o Associazioni;

2) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante, utilizzando il modello “P1” predisposto dalla Prefettura ed allegato al presente regolamento, da cui risulti:

a) l'indicazione del numero REA, del luogo di iscrizione, delle attività autorizzate, comprensiva quella oggetto di concessione, titolari di cariche o qualifiche, responsabili tecnici, soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari, sedi secondarie e unità locali;

b) che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

3) dichiarazione di impegno, utilizzando il modello “P2” allegato al presente regolamento, a denunciare alle Forze di polizia dandone contestuale comunicazione all'Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei propri confronti;

4) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi “modello 3 - informazione antimafia” allegato al presente regolamento;

5) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/03;

6) documentazione comprovante l'affidamento in gestione dell'attività svolta nella superficie in concessione, contenente condizione risolutiva espressa riferita all'ottenimento dell'Autorizzazione da parte dell'Autorità.

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora non sussistano motivi ostativi, previa acquisizione del parere della Commissione istruttoria di cui al successivo articolo 18, si procederà al rilascio dell'autorizzazione non soggetta ad imposta di registro. Non è richiesto il parere del Comitato di Gestione.

Articolo 17 – Istanze irregolari

Qualora pervengano all'Autorità istanze difformi dalla modulistica di cui al presente regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, la stessa Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, ove indicata nell'istanza, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni

dal ricevimento della comunicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende respinta. Nelle more dell'integrazione della domanda i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa.

L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall'Autorità. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera all'interessato a firma del Presidente ed il relativo procedimento verrà archiviato, previa restituzione dell'incartamento ad esclusione dell'istanza e di una copia degli elaborati tecnici.

L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda avente medesimi scopo ed oggetto.

In ogni caso non si dà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.

Articolo 18 – Commissione Istruttoria

Per l'esame delle istanze di cui ai precedenti articoli n. 8, 9, 11, 14, 15, 16, nonché in ordine alle valutazioni di cui ai successivi articoli 24, 25, 26, 27 e 29, è istituita una commissione istruttoria composta da un numero minimo di tre e massimo di cinque membri interni con inquadramento non inferiore al 2° livello e presieduta dal Segretario Generale o da un suo delegato, che ne coordina i lavori. I profili di competenza del personale della segreteria tecnico operativa che costituirà la Commissione sono:

- profili amministrativi (ufficio demanio);
- profili tecnici (ufficio tecnico);
- profili finanziari, correlati agli investimenti proposti (ufficio di ragioneria/amministrativo);
- profili di lavoro portuale, (ufficio lavoro portuale).

Della riunione verrà redatto apposito verbale che avrà valore di parere tecnico obbligatorio per il prosieguo dell'iter istruttorio.

La commissione istruttoria verificherà, altresì, la permanenza in capo ai soggetti concessionari di aree e banchine, dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a) dell'art. 18 della Legge, corrente la concessione ed in occasione della presentazione di domanda di rinnovo della medesima.

Il risultato dei lavori di tale commissione, oltre che utile in ogni tempo per l'assunzione di provvedimenti da adottarsi ai sensi di legge a cura degli Organi dell'Amministrazione competenti, costituirà elemento valutabile ai fini del rinnovo della concessione stessa.

Rimane comunque in facoltà dell'Autorità avvalersi della Commissione Istruttoria nelle ipotesi non previste dal presente articolo.

Articolo 19 – Rinnovo delle concessioni

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Tuttavia qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, lo stesso deve presentare domanda in bollo al Presidente dell'Autorità mediante l'apposito **Modello D2** – ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto - utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. da far pervenire agli Uffici dell'Autorità, improrogabilmente, nel periodo compreso tra il centovesimo (120°) e il trentesimo (30°) giorno precedente la scadenza del titolo concessorio.

Rimane comunque in facoltà dell'Autorità vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata, dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, con la quale il concessionario assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- 1) il buono stato manutentivo dei beni/aree oggetto della concessione in scadenza e l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel precedente titolo;
- 2) che le superfici e i volumi occupati corrispondono a quelli oggetto della concessione di cui è stato richiesto il rinnovo;
- 3) che l'utilizzazione sia conforme allo scopo della suddetta concessione;

- 4) che l'attività di lavoro si svolge nel rispetto della dlgs 81/2008 e s.m.i. anche in relazione allo stato d'uso dei fabbricati, delle aree e delle attrezzature;
- 5) che tutti gli scarichi di acque ed i residui di lavorazione industriale avvengano nel rispetto del d.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché le immissioni in atmosfera di polveri e fumi derivanti dalle attività poste in essere e la gestione dei rifiuti, si svolgano nel rispetto del d.lgs. 152/06;
- 6) di impegnarsi a versare le spese di istruttoria della domanda.

Dovrà allegare altresì copia dell'autorizzazione allo scarico o immissione in pubblica fognatura, se prevista.

Alla domanda di rinnovo non deve essere allegata, se già presente agli atti, alcuna documentazione tecnica o amministrativa, salva quella attestante l'intervenuta variazione nei dati essenziali (personali, societari, ecc.) già in possesso dell'Autorità e salva la necessità di integrazione segnalata dall'Autorità.

Al rinnovo delle licenze di concessione demaniale di durata sino al quadriennio, provvede formalmente il Presidente dell'Autorità.

a) Diniego della domanda

Qualora l'Autorità ritenga di non accogliere la domanda di rinnovo, la decisione negativa sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato del Presidente. Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto.

In caso di non rinnovo, le aree ed i beni precedentemente concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa ivi presente o installata dal concessionario e restituiti nel pristino stato all'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate.

Potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dall'Autorità o da altre pubbliche Autorità, dalla quale risultino le mancanze o gli abusi di cui al Titolo V del presente Regolamento, ovvero il mancato rispetto di clausole contrattuali configuranti la tipologia di inadempienze previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione e sanzionate con la decadenza dal titolo.

b) Accoglimento della domanda

Nel caso in cui, invece, l'Autorità intenda accogliere la domanda di rinnovo, procederà tempestivamente alla sua pubblicazione secondo le procedure indicate nel precedente articolo 10 in relazione alla tipologia di concessione e ciò in attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 37 Cod. Nav. (c.d. diritto di insistenza).

Nel caso di domanda concorrente, si procederà secondo quanto previsto al precedente articolo 11.

Nel caso non intervengano domande concorrenti, si procederà, il prima possibile, al rinnovo formale della concessione, mediante rilascio di un nuovo titolo concessorio per il periodo in esso stabilito.

Solo nelle more della procedura di rinnovo è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto e di cui egli ha chiesto il rinnovo, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.

Articolo 20 – Occupazioni temporanee

Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, che non prevedano opere inamovibili, contingenti e non ripetitive, relative ad operazioni portuali, servizi portuali, manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'Autorità, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, fatta oggetto di separata disciplina.

Dette occupazioni devono essere autorizzate dall'Autorità previa presentazione, entro il termine di dieci giorni prima della data del loro inizio, di domanda in bollo al Presidente dell'Autorità. È ammessa

facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'autorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterni interessati tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27.7.1999 e 15.6.2000. Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi ed il canone da corrispondere, salva diversa facoltà dell'Autorità.

L'autorizzazione per occupazione temporanea può essere rilasciata anche nelle more del completamento dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio di nuova concessione d.m. o variante al contenuto di concessione vigente, e solo per motivate ragioni di urgenza giustificate dal richiedente, il quale si impegna a rimettere in pristino stato i luoghi in caso di esito negativo dell'istruttoria già avviata. Il richiedente dovrà, all'uopo, depositare polizza a garanzia degli obblighi indicati nel rilasciando titolo autorizzativo.

TITOLO III **(Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione)**

Articolo 21– Canoni di concessione demaniale

Alle concessioni demaniali marittime – aventi qualunque forma amministrativa (“licenza”, “atto formale”, “accordo sostitutivo di concessione”) – si applicano per il porto di Augusta le misure dei canoni previsti dal D.I. 19.07.1989 e per il porto di Catania le misure previste con ordinanza n° 12/09 del 18.12.2009.

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione soggetta alla medesima disciplina, verrà applicata la variazione derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT, annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 04 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

La misura del canone deve sempre essere rapportata all'anno solare.

Articolo 22 – Canone per occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee consentite dall'Autorità ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, si applicano i canoni stabiliti dalla stessa Autorità in vigore all'anno solare in cui avviene l'occupazione stessa per quella tipologia di occupazione, frazionati in trecentosessantacinquesimi per quanti sono i giorni dell'occupazione temporanea e fatta salva l'applicazione del canone minimo infrannuale previsto.

Articolo 23 – Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento

All'inizio dell'anno, dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento ISTAT previsto dall'art. 04 della Legge 494/93, l'Autorità provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza.

L'Autorità potrà comunque procedere con l'emissione della determina di pagamento di importo uguale a quello dell'anno precedente, da intendere come liquidazione provvisoria e salvo conguaglio da richiedere non appena sarà stato possibile determinare il canone definitivo, con le medesime forme e procedure qui previste.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, tramite versamento su conto corrente bancario intestato all'Autorità le cui coordinate saranno indicate nella determina inviata al concessionario.

In caso di ritardo nella suddetta corresponsione, l'ufficio di Ragioneria/Amministrativo provvederà ad applicare un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 4 punti percentuali, oltre che a formale sollecito del pagamento ed alla intimazione che, non ottemperando, potranno determinarsi le circostanze per dichiarare la decadenza dalla concessione e per procedere alla escussione della cauzione di cui all'articolo 31 del presente Regolamento. Gli interessi per ritardato pagamento non sono dovuti

se il loro ammontare non supera 30,00 € (trenta/00); tale disposizione ha effetto dal 01.01.2018 per i concessionari del Porto di Catania.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento del canone, l'ufficio Amministrativo/Ragioneria provvede ad inoltrare al concessionario fino ad un massimo di due solleciti. Decorsi 20 (venti) giorni dal secondo sollecito senza che il concessionario o utilizzatore temporaneo di area demaniale abbia provveduto al pagamento del canone richiesto, l'ufficio Amministrativo procederà a dare comunicazione scritta all'Ufficio Demanio, il quale provvederà senz'altro all'incameramento della cauzione ed, eventualmente, all'ingiunzione al rilascio dei beni occupati ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav.

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Ufficio Demanio (ovvero l'ufficio legale qualora istituito) dell'Autorità, procederà, ai sensi del R.D. 14 Aprile 1910, n. 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone residuo, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.

A scadenza del termine indicato nell'atto ingiuntivo, l'Autorità attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. n. 639/1910 sopra citato. È in facoltà della Autorità avviare altresì il procedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Cod. Nav, disciplinato in dettaglio dall'articolo 35 del presente Regolamento.

Articolo 24– Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone

Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, ovvero di strutture di difficile rimozione, è previsto che durante la concessione si sviluppi la progettazione, la realizzazione delle opere progettate e la gestione delle attività all'interno delle medesime.

In tal caso nel periodo di durata della concessione possono essere individuate due fasi e prevedere un canone diverso per ciascuna di esse: la fase di cantiere e quella di gestione e/o fase di esercizio dell'attività.

1-La fase di cantiere può comprendere:

- a) la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti, ove necessario e, infine, l'acquisizione delle relative autorizzazioni;
- b) la realizzazione (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.) delle opere, fino al collaudo attestante l'agibilità delle medesime ai fini della destinazione funzionale progettata.

La durata della parte a) verrà concordata tra l'Autorità ed il richiedente in base alle specifiche progettuali ed autorizzative.

La durata della parte b) dovrà essere collegata al crono-programma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.

Qualora in sede di rilascio della concessione, non si sia provveduto preventivamente alla individuazione di tali tempistiche, ovvero il richiedente non abbia provveduto alla presentazione del crono programma dei lavori in attesa della progettazione definitiva, tale periodo viene complessivamente individuato dall'Autorità e non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 5 (cinque) anni, periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena verrà prodotto il citato crono programma, fermo restando il periodo massimo di 5 anni già stabilito.

Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica semestrale da parte dell'Autorità in contraddittorio con il concessionario, e sarà garantito attraverso la previsione di penali da applicare in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dal concessionario.

Il crono programma potrà essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste ovvero a causa del differimento delle consegne delle aree dovuto a motivi imputabili all'Autorità.

In considerazione del fatto che durante tale fase non vengono svolte attività di tipo commerciale e/o attività lucrative e che le superfici concesse/consegnate sono aree scoperte e/o specchi acquei liberi sui quali devono essere realizzate le opere ed allestite le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della concessione, a tutte le superfici concesse si applicano le misure unitarie base di canone di cui alla normativa di riferimento previste per le aree scoperte e per gli specchi acquei liberi,

con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e/o dalla prima consegna delle aree sempre che non sopravvenga prima di tale periodo l'utilizzazione lucrativa della concessione, stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone a regime previsto per la fase di gestione.

2- La fase di gestione e/o fase di esercizio dell'attività comprende il periodo intercorrente tra la fine dei lavori (collaudo) e il termine di scadenza della concessione, in cui è previsto che il concessionario eserciti l'attività oggetto della concessione.

Durante tale fase il concessionario dovrà altresì provvedere alla manutenzione di tutti i beni concessi e di quelli dal medesimo realizzati.

Il canone per tale periodo concessorio è determinato ai sensi della normativa di riferimento ed in base alle misure previste da progetto definitivo.

Nelle determinazioni di cui al presente articolo l'Autorità si avvale della Commissione di cui all'Art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 25 – Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione

Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite all'articolo 5, comma 9, della Legge, ovvero di strutture di difficile rimozione, il canone, limitatamente alle zone interessate dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la misura complessiva del canone riferito all'intera area da assentire è ridotto del 50%.

Nel caso in cui una delle due ipotesi intervenga in corso di concessione vigente, sia sulla zona già assentita che in ampliamento e correlata alla medesima, la misura complessiva del canone riferito all'intera area (comprensiva sia dell'area e delle opere già assentite che di quella in ampliamento e/o da realizzare) è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi la misura complessiva del canone riferito all'intera area da assentire è ridotto del 50%.

Comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al minimo.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa valutazione, da parte della Commissione di cui all'art 18 del presente Regolamento, della pertinente documentazione presentata.

L'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a decomputo nella misura stabilita dall'Autorità e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che, in caso di revoca e/o decadenza e/o di cessazione della concessione per altre legittime ragioni, le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

La durata della concessione o di un "accordo sostitutivo di concessione", di cui al precedente articolo 12 del presente Regolamento sarà determinata anche con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione ed al periodo di riparazione dell'investimento.

Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di straordinaria e ordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione di tali beni che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

Articolo 26 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità, dallo Stato e da altri enti pubblici

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari tali da arrecare al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri Enti pubblici per fini di pubblico interesse (lavori, aree di cantiere, ecc.) tali da comportare una limitazione e/o una minore

utilizzo del bene in concessione di cui agli artt. 42, 44 e 45 cod. nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui alla normativa di riferimento. In tale caso si applica il minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare del canone base.

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione.

La domanda è sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente articolo 18, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:

- 1) perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica;
- 2) progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
- 3) computo metrico estimativo dei lavori.

Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o cessazione della concessione.

L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità.

Articolo 27 – Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità su beni in concessione

Nel caso in cui vengano eseguiti da parte dell'Autorità interventi di straordinaria manutenzione e/o interventi migliorativi su aree o beni in concessione, l'ammontare del canone sarà rivisto per tenere conto dell'aumentato valore dell'area o bene concessi.

La percentuale di maggiorazione da applicare al canone annuale nonché la durata di quest'ultimo saranno determinate dalla Commissione di cui all'art 18 del presente Regolamento.

In caso di rinnovo della concessione e/o di variazione nell'identità giuridica del concessionario durante il periodo di maggiorazione del canone, il vincolo permarrà comunque, per il periodo residuo, a carico del concessionario stesso o del nuovo concessionario.

Qualunque sia l'entità dell'investimento effettuato dall'Autorità, il canone complessivo derivante dalla maggiorazione non potrà superare il 200% del canone base.

Articolo 28 – Variazione del canone in conseguenza di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari - testo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 14/20 del 12/06/2020

Nel caso in cui vengano eseguiti da parte del concessionario interventi migliorativi su aree o beni in concessione, anche se in occasione dell'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione, l'ammontare del canone potrà eventualmente essere rivisto al ribasso dall'Autorità per tenere conto delle ulteriori utilità che tali lavori consentono ai fini demaniali marittimi.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata ai sensi del successivo articolo 29 del presente Regolamento.

L'investimento effettuato dal concessionario, sarà ammesso a decomputo nella misura stabilita dall'Autorità stessa e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

Nel caso in cui la realizzazione di interventi migliorativi su aree o beni demaniali intervenisse in corso di concessione vigente, la riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo anno di esercizio della concessione e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che a tali momenti le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

Nel caso in cui, invece, la realizzazione di interventi migliorativi su aree o beni demaniali venisse proposta dall'aspirante concessionario con la richiesta di concessione dell'area o del bene demaniale oggetto di miglioria, la riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal primo anno di esercizio della concessione rilasciata e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che a tali momenti le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

Gli interventi migliorativi in questione potranno determinare, su richiesta dell'interessato ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici e l'eventuale presenza di domande di concessione concorrenti, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ammortamento degli investimenti necessario, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione per altre legittime ragioni.

In particolare la durata di un "accordo sostitutivo di concessione", di cui l'articolo 12 del presente Regolamento, sarà determinata anche con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione ed al periodo di riparazione dell'investimento.

Restano a carico del concessionario gli interventi di straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui furono a costui consegnati, nonché quelli – se autorizzati ex articolo 24 Reg. Cod. Nav. e ex art. 15 del presente Regolamento – che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

Ferma rimane la possibilità che l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, ritenga di assumere a proprio carico interventi manutentivi prima dell'immissione del concessionario nel possesso dei beni.

Articolo 29 – Riscontro agli investimenti

Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di cui all'articolo 28, il concessionario dovrà presentare la necessaria ed idonea documentazione tecnica e amministrativa; in particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione. Dovranno, inoltre, essere sempre presentati il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 ed un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ CE.

L'Ufficio Demanio, con il supporto della Commissione di cui all'art. 18 del presente Regolamento, provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fase di consuntivo.

Per gli investimenti eventualmente già effettuati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il concessionario dovrà presentare la documentazione di progetto e di spesa, corredata da computo metrico estimativo, da atti di contabilità, da certificazioni di regolare esecuzione firmata da tecnico abilitato e da fatture quietanzate.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente ridotto, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva, come da successivo articolo 31.

Articolo 30– Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali - testo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 14/20 del 12/06/2020

Nel termine massimo di 40 giorni dalla data di scadenza di cui al precedente articolo 23, comma 3, potranno essere presentate, a fronte di richieste di pagamento di canone annuo per importo complessivo pari o superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), domande motivate di rateizzazione del canone concessorio da diluirsi fino ad un numero massimo di n. 6 (sei) rate, comunque comprese nel termine di scadenza dell'annualità corrente (entro il 31 dicembre), con applicazione, a cura dell'Area Amministrativa/Ragioneria, di interessi di dilazione equivalenti al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali, decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone. La rateizzazione del canone annuo potrà essere richiesta una sola volta nel corso di vigenza della concessione cui si riferisce.

Le motivate richieste di rateizzazione del canone annuo, eventualmente proposte in deroga ai punti che precedono, verranno all'uopo ammesse e valutate direttamente dal Presidente o Segretario Generale dell'Autorità per le rispettive competenze.

L'Autorità si riserva facoltà di accettazione della richiesta di rateizzazione a proprio insindacabile giudizio discrezionale.

Articolo 31 – Cauzione (articolo 17 Reg. Cod. Nav.)

A garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti concessione demaniale dovranno costituire e mantenere a favore dell'Autorità una cauzione di importo equivalente ad almeno 2,5 (duevirgolacinque) annualità del canone demaniale.

La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa (la cui validità è subordinata all'espressa accettazione delle condizioni di seguito elencate, in aggiunta o in deroga alle condizioni generali di contratto).

Sia la fideiussione bancaria sia la polizza fideiussoria assicurativa dovranno prevedere:

- 1) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 Cod. Civ.) senza alcuna riserva;
- 2) la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- 3) la sua operatività entro un termine minimo a semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale senza alcuna riserva;
- 4) la validità fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Portuale;
- 5) in caso di polizza il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Autorità Portuale ai fini della validità della garanzia;

La firma del funzionario, nonché l'attestazione relativa alla facoltà del suddetto di impegnare legalmente la banca o la compagnia assicuratrice, dovranno essere autenticate da un notaio.

La predetta garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio o sostituita da apposito impegno alla produzione entro un termine all'uopo previsto nell'atto stesso.

Per le concessioni demaniali in corso di validità, il concessionario, qualora non vi abbia già provveduto, dovrà consegnare la garanzia, ovvero l'adeguamento della garanzia eventualmente già esistente, entro il termine di giorni 90 dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

La mancata consegna o adeguamento della cauzione di cui ai precedenti commi, come pure il mancato versamento dei canoni, senza giustificato motivo, potrà comportare la decadenza dalla concessione in atto ovvero, per quelle di nuova emissione, il mancato rilascio.

In caso di escussione della fideiussione e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura adeguata.

La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.

TITOLO IV

(Disposizioni particolari riguardanti le concessioni – durata, cessazione, revoca e decadenza,)

Articolo 32 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'articolo 8 Reg. Cod. Nav. ed hanno durata ordinaria di anni 4 (quattro) ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiore per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Durata superiore a quella del quadriennio potrà essere determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Articolo 33 – Cessazione della concessione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento per il caso del rinnovo delle concessioni in scadenza, ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del termine naturale previsto per la sua validità, da:

- rinuncia espressa del concessionario;
- decadenza dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 47 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 42 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della Legge (mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione).

Ai sensi dell'articolo 49 del Cod. Nav., salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'articolo 42 Cod. Nav., quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità (quale "Autorità concedente") di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato.

La riduzione in pristino stato deve essere operata a cura e spese del concessionario stesso; ove costui non vi provveda, l'Autorità potrà operarla d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav.

Articolo 34 – Revoca delle concessioni

L'Autorità può revocare una concessione:

- a) per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa;
- b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicato dal Presidente dell'Autorità all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Ufficio Demanio sottoporrà al Presidente, per la firma, il provvedimento di revoca opportunamente motivato.

In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquisite in proprietà dello Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 Cod. Nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spetteranno al concessionario tante quote parti del costo delle opere, come determinato in sede di collaudo, quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato in concessione.

In ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Rimane ferma la facoltà dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino stato, nelle forme sopra viste.

In caso di revoca parziale, si farà luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all'articolo 44, comma 1, Cod. Nav. Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla Legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidato, fissando il termine e indicando dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Autorità potrà trattenere le somme relative sulla cauzione.

Articolo 35 – Decadenza dalla concessione

L'Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate:

- la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, ancora l'avvenuta ed inescusabile occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
- il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far ritenere decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
- l'aver adibito le aree e/o i beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell'Autorità;
- la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori (nei termini di cui all'art. 23 del presente Regolamento);
- l'avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto e ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso e l'autorizzazione all'affidamento di cui agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento;
- la grave e reiterata inosservanza degli obblighi di cui l'atto concessorio fa carico al concessionario;
- per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui all'articolo 18, comma 6, lettera a), della Legge.

Si applicano alla decadenza, per quanto compatibili, le disposizioni e le procedure previste per la revoca all'articolo 34 del presente Regolamento.

TITOLO V

(Difforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione)

Articolo 36 – Indennizzi e procedure ingiuntive

L'Autorità nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi in genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

L'abuso potrà consistere a titolo esemplificativo, in:

- 1) occupazione e/o erezione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- 2) occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
- 3) erezione, da parte di concessionari, di manufatti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- 4) utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzatorio da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- 5) effettuazione, in atto o terminata, di qualsivoglia lavoro o costruzione, all'interno di aree in concessione, da parte degli stessi concessionari o di terzi, in mancanza però delle relative autorizzazioni.
- 6) realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav.

Tutti i casi evidenziati verranno denunciati alle competenti Autorità (giudiziaria e di polizia), prefigurando la violazione degli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.

Sulla base dei dati in esso contenuti e sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, l'Autorità provvederà a comunicare all'interessato, ai sensi della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento rivolto all'emissione dell'ingiunzione di sgombero di cui all'articolo 54 Cod. Nav., (e, eventualmente, del parallelo procedimento per dichiarare la decadenza dalla concessione), assegnando all'intimato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Autorità provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero, opportunamente motivata.

Tale provvedimento, dopo breve illustrazione dell'antefatto e delle motivazioni, conterrà l'intimazione categorica a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine ritenuto congruo per tale adempimento, decorrente dalla notifica del provvedimento medesimo; conterrà altresì l'avviso che, non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

- una somma pari al canone maggiorato del 200% per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze;
- una somma pari al canone maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

Quanto precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi.

TITOLO VI **(Spese di istruttoria)**

Articolo 37 – Spese di istruttoria

Le spese di istruttoria per domande di concessione sono stabilite, a decorrere dal 01.01.2018, come segue:

- a) Rilasci e rinnovi di concessione per licenza e/o suppletive (art. 36 Cod. Nav., art. 8 Reg. Cod. Nav. e Art. 24 Reg. Cod. Nav., Art. 18 Legge 84/94): Euro 200,00 (duecento/00);
- b) Rilasci e rinnovi di concessioni per atto formale e/o suppletive (art. 36 Cod. Nav., Art. 18 Legge 84/94, Art. 9 Reg. Cod. Nav. e Art. 24 Reg. Cod. Nav.): Euro 200,00 (duecento/00);
- c) Licenze di subingresso (Art.46 Cod. Nav.): 150,00 (centocinquanta/00);
- d) Autorizzazioni per variazioni non sostanziali della concessione (Art. 24 Reg. Cod. Nav.): Euro 150,00 (centocinquanta/00);
- e) Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (Art. 45 bis Cod. Nav.): Euro 150,00 (centocinquanta/00);
- f) Anticipata occupazione e Occupazioni temporanee (art 38 C.N.) Euro 200,00 (duecento/00) primo rilascio, rinnovi (Euro 100,00 cento)

TITOLO VII

(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 38 – Responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo - testo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 14/20 del 12/06/2020

Il responsabile dei procedimenti relativi alla gestione del demanio marittimo, ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'articolo 10, comma 4, lett. c) della Legge è il Segretario Generale, con esclusione dell'adozione dell'atto finale.

A questi compete anche la responsabilità di ogni atto endoprocedimentale istruttorio, salvo che, con successivi provvedimenti di sua competenza, non ritenga di delegare, con provvedimenti generali o particolari, la responsabilità dell'istruttoria relativa ad una fase o ad un intero procedimento, oppure ancora la responsabilità dell'istruttoria relativa a tutti i procedimenti di un certo tipo o ai procedimenti amministrativi di ogni tipo, a dirigenti o funzionari dipendenti dell'Autorità.

È confermato che il Presidente dell'Autorità provvede al compimento di ogni atto avente natura vincolata e di ogni atto di ordinaria amministrazione del demanio marittimo, compreso il rinnovo di licenze di concessione demaniale di durata sino al quadriennio, in relazione alle previsioni di cui all'art. 8 Reg. Cod. Nav., ferme rimanendo le suddette responsabilità istruttorie del Segretario Generale.

Con l'istituzione dell'Ufficio Territoriale di Catania, con Decreto Commissariale n. 05/2019 del 18/12/2019, il Segretario Generale, o un suo delegato, preposto allo stesso, assume i compiti definiti all'art. 6 bis della Legge, tra cui quello del rilascio delle concessioni, site presso la circoscrizione del porto di Catania, per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni.

Articolo 39 – Rapporti con l'utenza

L'Ufficio Demanio potrà consigliare l'utenza ed assisterla nella redazione degli atti, fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad un più proficuo rapporto Utente- Istituzione, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività potenzialmente oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa, ecc.

Articolo 40 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav. nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo di portualità (Legge e successive modifiche e integrazioni).

Contenuto del progetto da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima finalizzato alla realizzazione di nuove opere classificabili quali facile/difficile rimozione (vedi estratto dalla Circolare del M.I.T. n. 120 del 24.05.2001)

Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche, dimensionali (sia architettoniche che strutturali) e funzionali dell'intervento.

Tutti gli elaborati devono essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti.

La documentazione minima a corredo dell'istanza di concessione, salvo una diversa determinazione dell'Autorità, sarà in linea di massima quella di seguito indicata:

- 1) planimetria generale del rilievo planimetrico risultante dal modello D1 completo della specifica di tutte le tipologie di occupazione e delle relative superfici inerenti la richiesta di concessione (es. specchio acqueo, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze demaniali, aree scoperte, etc.);
- 2) relazione tecnica descrittiva;
- 3) studio di inserimento urbanistico finalizzato alla verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Regolatore Portuale vigente e relative norme tecniche nonché con eventuali Piani Particolari di Attuazione;
- 4) elaborato grafico architettonico completo di piante, prospetti, sezioni e riepilogo delle consistenze di progetto. Il tutto rappresentato in opportuna scala, comunque non inferiore ad 1:100.

Contenuto del progetto/planimetria da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima relativa ad immobili pertinenziali

Si distinguono i seguenti casi:

- a) l'aspirante concessionario non intende apportare alcuna modifica ai locali oggetto di istanza e, pertanto, la planimetria degli stessi potrà essere fornita dall'Ente;
- b) l'aspirante concessionario intende apportare modifiche ai locali oggetto di istanza per cui dovrà necessariamente produrre un progetto redatto secondo le seguenti disposizioni:
 1. elaborato grafico architettonico, rappresentativo della situazione ante e post operam, completo di piante, prospetti, sezioni, riepilogo delle consistenze di progetto ed eventuali particolari costruttivi. Il tutto rappresentato in opportuna scala, comunque non inferiore ad 1:100;
 2. relazione tecnica descrittiva oltre alle eventuali relazioni specialistiche.

Contenuto del progetto definitivo da depositare prima del rilascio della concessione demaniale

Il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità dell'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel pieno rispetto del progetto preliminare depositato e delle eventuali osservazioni o prescrizioni rilasciate in fase istruttoria. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche e prestazionali (architettoniche, strutturali ed impiantistiche) e funzionali dell'intervento e permettere poi lo sviluppo della progettazione di livello esecutivo senza apprezzabili variazioni dei costi e delle caratteristiche tecniche.

Tutti gli elaborati dovranno pertanto essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti.

La documentazione minima a corredo del progetto definitivo, salvo diversa determinazione dell'Autorità Portuale sarà quella di seguito specificata:

- relazione descrittiva;
- relazioni tecniche specialistiche;
- elaborati grafici (architettonico ed impiantistico);
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- rilievo planoaltimetrico e studio di inserimento urbanistico;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale.

Le suddette elencazioni sono da ritenersi a titolo indicativo e non esaustivo; ulteriori indicazioni saranno formulate in relazione ai casi specifici.

L'aspirante concessionario è direttamente responsabile della completezza documentale necessaria alla realizzazione dell'intervento proposto (per tipologia ed ubicazione) ed allo svolgimento dell'attività prevista dalla relativa destinazione d'uso.

Le testate di tutti gli elaborati progettuali, nei quali non dovranno risultare abrasioni e/o correzioni, devono riportare la denominazione, la tipologia dell'intervento, la firma del richiedente, la firma ed il timbro professionale del/i progettista/i.

Una copia completa del progetto deve essere presentata in bollo nella misura vigente.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__ nat__ a

il

residente a via

nella sua qualità di della Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti


SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, li

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE



Prefettura di Siracusa



Autorità Portuale di Augusta

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, CLAUSOLA 4, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI SIRACUSA E (STAZIONE APPALTANTE)

Il/la sottoscritto/a nato a il e residente in Via Iscritto/a al nr del registro delle imprese tenuto presso la camera di Commercio di, beneficiaria di finanziamento/affidataria di lavori o forniture nell'ambito

SI IMPEGNA

a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Li,

IN FEDE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi :

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.